

Mittente

Sede

0064____/Ufficio di Segreteria del Direttore Generale

Ufficio

Comunicazione

Messaggio N. **006292** del **14/03/2008 12.02.53**da Pubblicare su internet **Sì**

Classifica Messaggio

Standard-010.010

Classificazione

Destinatari**Oggetto:** Pagamento dilazionato dei debiti contributivi - Articolo 36 della Legge n. 31/2008**Testo**

La legge 28 febbraio 2008, n. 31 ha convertito il decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 ed ha apportato notevoli modifiche all'art. 36, inserendo nello stesso i commi 2-bis e 2-ter.

In particolare il comma *2-bis* ha modificato l'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, **consentendo al concessionario di concedere dilazioni nei pagamenti fino ad un massimo di 72 rate mensili ai contribuenti in temporanea ed obiettiva difficoltà**. Per importi complessivamente iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro è richiesta la garanzia di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero in alternativa di una garanzia ipotecaria. E' stato anche abrogato il comma 2 dell'art. 19 del citato D.P.R. 602/73, che impediva di concedere dilazioni su crediti sottoposti a procedura esecutiva.

Il comma *2-ter* invece ha modificato l'art. 26 del decreto legislativo n. 46/1999, disponendo che le norme contenute nel citato D.P.R. 602/1973 siano applicabili anche alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici previdenziali.

L'intento del legislatore è evidentemente quello di favorire i contribuenti in temporanea difficoltà, proponendo loro **un unico interlocutore e regole uniche**, anche nel caso di pluralità di debiti (fiscali, previdenziali, o di qualsiasi altra natura), **purchè iscritti a ruolo**. Per ottenere questo risultato è necessario un **raccordo tra le procedure amministrative e informatiche**, cui INPS ed Equitalia stanno collaborando congiuntamente. E' quindi possibile a tutti i contribuenti **rivolgersi direttamente agli agenti della riscossione** per richiedere la dilazione dei debiti di natura contributiva e non contributiva, come previsto dalla recente innovazione legislativa.

Resta fermo il principio che **la nuova norma non ha esplicitamente abrogato la facoltà di concedere rateazioni per il pagamento dei soli contributi previdenziali**, così come è attualmente disciplinata dalle leggi e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto; sistema che qui di seguito viene riassunto:

1. Crediti non iscritti a ruolo:

- la legge n. 389 del 7 dicembre 1989, art. 2, comma 11, attribuisce una specifica competenza agli enti previdenziali per la concessione di una rateazione fino ad un massimo di 24 mensilità; ovvero di un prolungamento fino a 36 rate, dietro parere esplicitato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- la legge n. 388 del 23 dicembre 2000, al comma 17 dell'art. 116, prevede la possibilità di concedere, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, rateazioni fino a 60 mensilità, per particolari specifici casi.

2. Crediti iscritti a ruolo:

- la legge n. 178 dell' 8 agosto 2002, al comma 3-bis dell'art. 3, ha attribuito agli enti gestori delle assicurazioni sociali la competenza a concedere rateazioni fino a 60 rate mensili, con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.

Il Consiglio di amministrazione ha dettato i criteri per la trattazione e concessione del pagamento dilazionato con successive delibere, tutte finalizzate a contemperare la finalità di garantire la tutela del credito previdenziale con la possibilità di rendere agevole l'accesso al pagamento dilazionato ai contribuenti che si trovano in situazioni di obiettiva difficoltà.

Non appena concluse le attività di raccordo fra le procedure di Equitalia e quelle dell'Istituto, saranno immediatamente rese note a tutte le strutture centrali e periferiche le nuove modalità operative. Pertanto le strutture di produzione dell'Istituto continueranno a ricevere, istruire e definire le domande di dilazione con le procedure attualmente in uso.

Il Direttore generale
Crecco